



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 gennaio 2024 n.6
(*Ratifica Decreto Delegato 19 ottobre 2023 n.149*)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 19 ottobre 2023 n.149 – Criteri e procedure per la costituzione, l'accreditamento e l'insediamento di Istituti di Istruzione Superiore - promulgato:

Visto l'articolo 4, comma 4, della Legge 27 aprile 2023 n.69;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 16 ottobre 2023;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2024;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 19 gennaio 2024;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 19 ottobre 2023 n.149 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

CRITERI E PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE, L'ACCREDITAMENTO E L'INSEDIAMENTO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIVATI

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 (*Finalità*)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4 della Legge 27 aprile 2023 n.69 fissa i criteri e le procedure per la costituzione, nella Repubblica di San Marino, di Istituti di Istruzione Superiore privati e per l'accreditamento dei loro programmi di studio nonché per l'insediamento, nella Repubblica di San Marino, di Istituti di Istruzione Superiore privati già operanti in altri Paesi.

Art.2

(Definizione di Istituto di Istruzione Superiore privato e sue funzioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato per “Istituto di Istruzione Superiore privato” deve intendersi un Ente di diritto privato, avente personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, didattica, scientifica, contabile e finanziaria con funzioni di ricerca e formazione che eroga i programmi di studio previsti all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b) e comma 3 della Legge n.69/2023 e che istituisce centri di ricerca dotati di autonomia scientifica.
1 bis. L’istituto di Istruzione Superiore privato non può erogare i programmi di studio che siano già offerti dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, né quelli previsti all’articolo 7, comma 2, lettera c) della Legge n.69/2023.
2. L’Istituto di Istruzione Superiore privato ottempera a quanto previsto all’articolo 1 della Legge n.69/2023 e promuove le finalità di cui all’articolo 2 della Legge n.69/2023.
3. L’Istituto di Istruzione Superiore privato respinge e contrasta ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari ed età.
4. Allo scopo di assicurare piena parità nelle diverse manifestazioni della vita universitaria l’Istituto di Istruzione Superiore privato adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al comma 2.
5. È compito dell’Istituto di Istruzione Superiore privato incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Art.3

(Principi)

1. L’Istituto di Istruzione Superiore privato conforma la propria azione all’osservanza dei principi di imparzialità, di trasparenza e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l’accessibilità delle informazioni relative all’Ateneo.
2. L’Istituto di Istruzione Superiore privato considera l’internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica obiettivo strategico di sviluppo.
3. L’Istituto di Istruzione Superiore privato valorizza la partecipazione a reti e consorzi internazionali cui conforma la propria attività, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali.
4. L’Istituto di Istruzione Superiore privato si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre, con pari dignità, nell’esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri ruoli e doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo.
5. L’Istituto di Istruzione Superiore privato è disciplinato dal presente decreto delegato e dalle leggi e decreti che vi fanno riferimento, dallo Statuto, dal Codice etico e dai Regolamenti di funzionamento, ai quali si rimanda per tutto quanto non contemplato.

Art.3-bis

(Governance dell’Istituto di Istruzione Superiore privato)

1. Gli Organi centrali di governo dell’Istituto di Istruzione Superiore privato devono comprendere:
 - a) il Rettore, che ha le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell’Istituto di Istruzione Superiore privato. Il Rettore è nominato dal Senato Accademico fra professori al più alto grado accademico o fra personalità di chiara fama scientifica internazionale;

- b) il Senato Accademico, organo di governo scientifico e didattico dell'Istituto di Istruzione Superiore privato, che ne definisce le linee programmatiche, strategiche e di sviluppo. Il Senato Accademico è composto da:
- 1) il Rettore, che lo presiede;
 - 2) i Direttori dei corsi di studio e da una rappresentanza dei docenti e dei ricercatori;
 - 3) un rappresentante degli studenti;
- c) il Consiglio di Amministrazione, al cui interno sia previsto un rappresentante designato dalla Segreteria di Stato con delega all'Università.

Art.4
(Atti normativi)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di Istruzione Superiore privato sono disciplinati con:
 - a) lo Statuto;
 - b) il Codice etico;
 - c) i Regolamenti di funzionamento.
2. Lo Statuto indica le finalità dell'Istituto di Istruzione Superiore privato, articolando, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato, le funzioni, le norme relative al funzionamento e le prerogative dei suoi diversi organi e strutture.
3. Il Codice etico dell'Istituto di Istruzione Superiore privato definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti ed il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso, inoltre, assume come valore preminente la centralità della persona, garantisce la dignità ed il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione del merito ed impegna l'istituzione a prevenire ed a contrastare ogni forma di discriminazione.
4. I Regolamenti di funzionamento sono atti normativi che regolano in maniera complessiva specifici aspetti dell'attività dell'Ateneo, nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
5. Gli atti normativi di cui al comma 1 devono essere pubblicati sul sito web dell'Istituto di Istruzione Superiore privato ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II
COSTITUZIONE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE PRIVATI

Art.5
(Costituzione od insediamento di Istituti di Istruzione Superiore privati)

1. La costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato o l'insediamento di un Istituto di Istruzione Superiore privato già operante in altri Paesi è assoggettato all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Legge n.69/2023.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene conferita dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega all'Università secondo le procedure di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto delegato.
3. L'Istituto di Istruzione Superiore privato deve costituirsi nelle forme giuridiche di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, anche sotto forma di Società Benefit.

4. In deroga all'articolo 13 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'Istituto di Istruzione Superiore privato deve avere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00).
5. I conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro o in natura, secondo quanto previsto dai soci nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento del capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n.47/2006 e successive modifiche. Non possono essere conferiti prestazioni d'opera o servizi, diritti personali di godimento e crediti.
6. La costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato può avvenire anche sotto forma di Fondazione, la cui disciplina è contenuta nella Legge 1 luglio 2015 n.101 e successive modifiche. In tale caso, in deroga all'articolo 9 della Legge n.101/2015 e successive modifiche, l'ammontare del patrimonio della Fondazione, interamente versato, deve essere conferito in denaro o in natura e non può essere inferiore ad euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00).
7. Agli Istituti di Istruzione Superiore privati di cui al comma 3 si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.
8. Agli Istituti di Istruzione Superiore privati di cui al comma 6 si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, della Legge n.101/2015 e successive modifiche.
9. In caso di insediamento nella Repubblica di San Marino di Istituti di Istruzione Superiore privati già operanti in altri Paesi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge n.40/2014 e successive modifiche, oltre ai commi 4 e 5 del presente articolo.
10. Gli Istituti di Istruzione Superiore privati, in qualunque forma giuridica siano stati costituiti, e gli Istituti di Istruzione Superiore privati già operanti in altri Paesi che si insediano nella Repubblica di San Marino sono assoggettati alle disposizioni di cui alla Legge n.40/2014 e successive modifiche. In deroga all'allegato B alla Legge n.40/2014 e successive modifiche, a tutti gli Istituti di Istruzione Superiore privati si applica una tassa di licenza così determinata:
 - a) tassa di rilascio della licenza pari ad euro 1.700,00 (millesettecento/00);
 - b) tassa di rinnovo della licenza pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).

Art.6 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Istituto di Istruzione Superiore privato è gestito in autonomia ed è costituito:
 - a) dai contributi da altri soggetti pubblici esteri o privati;
 - b) dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo, risultanti dall'inventario e dai pubblici registri;
 - c) dalle immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc.) di proprietà;
 - d) dalle quote societarie e dai conferimenti a consorzi e fondazioni;
 - e) dagli eventuali risultati positivi della gestione.

Art.7 (Finanziamento)

1. L'Istituto di Istruzione Superiore privato finanzia la propria attività attraverso le seguenti entrate:
 - a) trasferimenti:
 - 1) finanziamenti correnti da soggetti pubblici esteri o privati;
 - 2) finanziamenti in conto capitale da parte di soggetti pubblici esteri o privati;
 - 3) *soppresso*;

- 4) entrate finalizzate di natura corrente provenienti da soggetti pubblici o privati (convenzioni, contratti, ecc.);
- 5) entrate finalizzate in conto capitale provenienti da soggetti pubblici o privati (convenzioni, contratti, ecc.);
- b) entrate proprie:
 - 1) tasse e contributi derivanti dall'attività istituzionale;
 - 2) introiti derivanti da attività convenzionate con soggetti pubblici o privati a carattere corrente;
 - 3) entrate patrimoniali di natura finanziaria;
 - 4) entrate di carattere accessorio;
- c) alienazione di beni patrimoniali;
- d) accensione di mutui e prestiti.

TITOLO III

PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI ACCREDITAMENTO

Art.8

(Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato e della relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato e della relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca da parte del Congresso di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 5, il Legale Rappresentante, in caso di Società, od il Presidente del consiglio direttivo, in caso di Fondazione, o eventuali soggetti da loro opportunamente delegati, devono presentare apposita istanza dinnanzi all'UO Ufficio Attività Economiche (in seguito, per brevità, UAE), il quale, istruita la pratica previa assegnazione di numero identificativo, la inoltra, senza ritardo e comunque entro e non oltre quindici giorni lavorativi, alla Segreteria di Stato con delega all'Università.
2. L'istanza di cui al comma 1 è assoggettata ad una tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria e di presentazione della stessa, pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) che dovrà essere versata in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro all'ufficio preposto alla riscossione, l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria. Tale tassa, da assolversi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, è sempre dovuta per intero e non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.
3. Il mancato pagamento della tassa di cui al comma 2 determina l'impossibilità di istruire la pratica. Il ritardo di oltre trenta giorni nel pagamento della tassa di cui al comma 2 comporta l'archiviazione dell'istanza.
4. L'istanza, pena la sua irricevibilità, deve inoltre contenere:
 - a) le generalità del Legale Rappresentante o del Presidente del consiglio direttivo;
 - b) la denominazione dell'Istituto di Istruzione Superiore privato; in caso di Istituto di Istruzione Superiore privato già operante in altri Paesi deve essere indicata ogni singola denominazione;
 - c) il progetto di impresa rappresentante le finalità della costituzione o dell'insediamento;
 - d) la documentazione riguardante gli investimenti da attuare e gli impegni occupazionali per il perseguimento delle finalità;
 - e) la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di soggetto inidoneo di cui all'articolo 1, comma 1, numero 8) della Legge n.47/2006 e successive modifiche;

certificazione che, così come previsto all'articolo 12, comma 3, secondo periodo della Legge 5 ottobre 2011 n.159, non può essere in forma di dichiarazione sostitutiva di certificati rilasciati da soggetti o riguardanti soggetti di cittadinanza diversa da quella sammarinese non residenti in Repubblica;

f) ricevuta di pagamento della tassa di cui al comma 2;

f bis) l'istanza per l'accreditamento di almeno un corso di studio o di un centro di ricerca, così come descritta all'articolo 11, comma 4 del presente decreto delegato.

4 bis. In caso di insediamento di Istituti di Istruzione Superiori privati già operanti in altri Paesi, l'istanza deve documentare anche l'attività formativa pregressa con riferimento ai seguenti aspetti:

a) obiettivi;

b) programma dettagliato;

c) luogo e tempi di svolgimento dei corsi;

d) nomi dei relatori;

e) elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti;

f) metodologia di lavoro;

g) materiali e tecnologie usati;

h) eventuali costi a carico dei corsisti;

i) tipologie ed esiti della verifica finale;

l) mappatura delle competenze sviluppate;

m) attestazione di avvenuta realizzazione delle attività.

Art.9

(Requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato e all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. Sulla base del parere di cui all'articolo 10, il Congresso di Stato può concedere l'autorizzazione alla costituzione dell'Istituto di Istruzione Superiore privato e all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca purché l'Ente soddisfi i seguenti requisiti:

a) che la sua costituzione od il suo insediamento nella Repubblica di San Marino avvenga secondo quanto previsto dal presente decreto delegato;

b) che svolga la propria attività di istruzione superiore e di ricerca in conformità ai principi di cui all'articolo 1 della Legge n.69/2023;

c) che fornisca programmi di studio di istruzione superiore come previsto all'articolo 2, comma 1 del presente decreto delegato, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'articolo 7 della Legge n.69/2023;

d) che sia in possesso di un adeguato progetto imprenditoriale, coerente con le finalità perseguite;

e) che sia in possesso di adeguate risorse economiche ed organizzative necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);

f) che il Legale Rappresentante o il Presidente del consiglio direttivo non versi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, numero 8) della Legge n.47/2006 e successive modifiche;

f bis) che disponga di una sede nella Repubblica di San Marino per lo svolgimento delle attività amministrative e commerciali, e posseda adeguate strumentazioni tecnologiche e didattiche;

f ter) che preveda, ai sensi della Legge 9 dicembre 2022 n.164, l'impiego di un numero adeguato di lavoratori subordinati in ambito tecnico-amministrativo per la gestione delle attività pianificate secondo il piano imprenditoriale;

f quater) che rispetti, per lo svolgimento degli esami degli insegnamenti presenti nei rispettivi piani di studio e delle prove finali, il relativo regolamento emanato dal Congresso di Stato entro sei mesi dalla ratifica del presente decreto delegato.

Art.10

(Concessione dell'autorizzazione alla costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato e all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Legge n.69/2023, la Segreteria di Stato con delega all'Università, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9, deve verificare e valutare la documentazione allegata all'istanza presentata.
2. Nella valutazione delle richieste, la Segreteria di Stato con delega all'Università si avvale dell'Advisory Group composto da:
 - a) Il Responsabile del Centro Informazioni nazionale per l'Educazione e il Riconoscimento dei Titoli Accademici (CINERTA, Centro ENIC San Marino);
 - b) il Direttore del Dipartimento Istruzione e l'Esperto in Sistemi di Istruzione del medesimo Dipartimento;
 - c) un esperto in materia di accreditamento di Istituti di Formazione Superiore indicato dall'Agenzia di Valutazione, individuata ai sensi dell'articolo 9 della Legge n.69/2023.
- 2 bis. Entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 8, l'Advisory Group formula un parere, in base alla verifica della completezza della documentazione presentata, dell'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione complessiva della qualità e della significatività delle iniziative formative documentate.
3. Entro novanta giorni dalla redazione del parere di cui al comma 2 bis, la Segreteria di Stato con delega all'Università lo trasmette al Congresso di Stato.
- 3 bis. Sulla base del parere positivo pronunciato dall'Advisory Group, il Congresso di Stato delibera l'accoglimento o il diniego di autorizzazione alla costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato e all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca anche in considerazione di una valutazione socio-economica e strategica e di sviluppo complessivo del sistema Paese.

Art. 11

(Procedura di accreditamento dei corsi di studio)

1. Per accreditamento si intende l'autorizzazione del Congresso di Stato, determinata sulla base delle risultanze presentate dalla Segreteria di Stato con delega all'Università, ad istituire ed attivare corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria.
 - 1 bis. L'autorizzazione del Congresso di Stato per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio avviene:
 - a) in concomitanza con la concessione dell'autorizzazione alla costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato di cui all'articolo 10;
 - b) a seguito di accoglimento di istanza di accreditamento di ulteriori corsi di studi di cui al comma 4 ter;
 - c) a seguito di valutazione positiva dell'Agenzia esterna di qualità successivamente all'accREDITAMENTO iniziale di cui all'articolo 12;
 - d) a seguito di accoglimento di istanza e valutazione periodica positiva dell'Agenzia esterna di qualità di cui all'articolo 13.
 2. I criteri di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio di cui al comma 1 e le procedure per richiedere eventuali modifiche dell'ordinamento didattico di corsi già accreditati, sono disciplinati con regolamento del Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega all'Università.
 3. *soppresso.*
 4. L'istanza per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio, presentata dall'Istituto di Istruzione Superiore privato contestualmente o successivamente all'istanza di cui all'articolo 8, deve contenere:

- a) la denominazione del corso di studio con ordinamento didattico, gli obiettivi, il programma di massima;
- b) le qualifiche dei docenti responsabili dei corsi di insegnamento;
- c) i destinatari, i materiali e le tecnologie che si intendono utilizzare, gli eventuali costi a carico dei corsisti, le tipologie delle verifiche finali;
- d) la documentazione comprovante la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta;
- e) la documentazione comprovante le capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza ed ai locali per lo svolgimento dei corsi;
- f) il progetto per un sistematico monitoraggio, anche in itinere, relativo alla valutazione dell'impatto delle azioni formative;
- g) il piano di pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei *curricula vitae* dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti.

4 bis. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, l'istanza deve contenere:

- a) certificato carichi pendenti;
- b) certificato penale;
- c) certificato del godimento dei diritti civili e politici;
- d) attestazione di non ricadere in una delle seguenti condizioni:
 - 1) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - 2) siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale;
 - 3) siano stati sospesi dal servizio, in via cautelare, ancorché discrezionale, per reati per i quali non sia stata ancora pronunciata sentenza definitiva presso l'Università degli Studi di San Marino o presso altri Atenei;
 - 4) siano stati destinatari di procedimenti disciplinari, per fatti che hanno dato luogo a sanzioni superiori alla censura, presso l'Università degli Studi di San Marino o presso altri Atenei;
 - 5) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio o convivenza *more uxorio* con un membro del Congresso di Stato.

4 ter. L'istanza di accreditamento di ulteriori corsi di studio va presentata direttamente alla Segreteria di Stato con delega all'Università. L'istanza è assoggettata a una tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio, di istruttoria e di presentazione della stessa, pari a euro 4.000,00 (quattromila/00) per ogni singolo corso che si vuole attivare. Tale tassa deve essere versata in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro, all'ufficio preposto alla riscossione, l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria, e va assolta entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Essa è sempre dovuta per intero e non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.

5. La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui ai commi 4 e 4 bis comporta l'emissione del provvedimento di diniego alla richiesta di accreditamento.

6. *soppresso*

7. *soppresso*

8. L'accoglimento o il diniego dell'istanza di accreditamento del corso di studio segue la medesima procedura prevista all'articolo 10.

9. *soppresso*

10. *soppresso*

11. *soppresso*

12. *soppresso*

13. *soppresso*

Art. 12

(Procedura per la conferma dell'accreditamento)

1. A seguito dell'accreditamento iniziale del corso di studio rilasciato contestualmente o successivamente alla costituzione dell'Istituto di Istruzione Superiore privato, la Segreteria di Stato con delega all'Università incarica apposita Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (in seguito, per brevità, Agenzia), ad avviare una procedura di valutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio.

1 bis. L'Agenzia opera in conformità ai vigenti standard ESG dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore nel rispetto dei principi di indipendenza, di imparzialità, di trasparenza, di economicità e di partecipazione, e si avvale del parere di esperti dotati di specifiche competenze negli ambiti di pertinenza delle singole attività di disamina.

2. L'incarico di cui al comma 1 non può superare i diciotto mesi e deve concludersi con una relazione scritta e motivata delle risultanze del processo di valutazione concluso che la Segreteria di Stato con delega all'Università presenta al Congresso di Stato.

3. Il Congresso di Stato, esaminate le risultanze della valutazione, determina alternativamente:

- a) la conferma dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio;
- b) la proroga dei termini dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio ponendolo a condizione dell'adempimento di apposite prescrizioni;
- c) la revoca dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio.

3 bis. La determinazione di cui al comma 3, con allegata la relazione di cui al comma 2, viene notificata all'Istituto di Istruzione Superiore privato entro e non oltre trenta giorni.

4. La proroga dei termini dell'accreditamento iniziale di cui alla lettera b) del comma 3 viene concessa solamente a condizione che l'Istituto di Istruzione Superiore privato sia in grado di adempiere alle prescrizioni impartite entro i dodici mesi dalla ricezione della determinazione di cui al comma 3 bis.

5. L'Advisory Group verifica il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 3 e presenta una relazione al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato con delega all'Università. Nel caso in cui le prescrizioni siano state rispettate, il Congresso di Stato conferma l'accreditamento iniziale; in caso opposto ne determina la revoca.

Art. 13

(Valutazione periodica e accreditamento periodico)

1. Per valutazione periodica si intende la valutazione svolta dall'Agenzia incaricata dalla Segreteria di Stato con delega all'Università finalizzata a misurare l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività ed i risultati conseguiti dall'Istituto di Istruzione Superiore privato nell'ambito della didattica, della ricerca e dei processi di internazionalizzazione nonché a monitorare le caratteristiche dei corsi di studio attivati.

2. Per accreditamento periodico si intende la determinazione del Congresso di Stato sulla base delle risultanze della valutazione periodica che riconosce la persistenza dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualità.

3. I corsi di studio attivati in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 del presente articolo, con periodicità quinquennale ai fini del loro accreditamento periodico.

4. La procedura per l'accreditamento periodico dei corsi di studio viene avviata con un'istanza presentata dall'Istituto di Istruzione Superiore privato alla Segreteria di Stato con delega all'Università, che la inoltra al Congresso di Stato unitamente alle risultanze della valutazione di cui al comma 3.

- 4 bis. L'accreditamento periodico dei corsi di studio può essere anticipato:
- a) mediante istanza dell'Istituto di Istruzione Superiore privato per richiedere modifiche dell'ordinamento didattico necessarie ad adeguare il percorso di studio a specifiche esigenze di sviluppo culturale e di formazione espresse dalla società;
 - b) in caso di criticità riscontrate dalla Segreteria di Stato con delega all'Università previa comunicazione scritta all'Istituto di Istruzione Superiore privato.
5. Il Congresso di Stato, esaminate le pratiche:
- a) in caso di valutazione positiva, proroga la durata dell'accreditamento per ulteriori cinque anni, oppure sino alla successiva visita dell'Agenzia;
 - b) in caso di esito negativo della valutazione, determina la revoca dell'accreditamento e la soppressione del corso di studio. Di tale provvedimento deve essere data notifica all'Istituto di Istruzione Superiore privato interessato entro e non oltre trenta giorni.
6. L'accreditamento periodico dei corsi di studio di nuova istituzione viene allineato all'accreditamento periodico dei restanti corsi di studio del medesimo Istituto di Istruzione Superiore privato.
7. *soppresso*

Art. 14

(Effetti della revoca dell'accreditamento iniziale e della revoca dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e casi di decadenza automatica dell'accreditamento)

1. La revoca dell'accreditamento iniziale ovvero la revoca dell'accreditamento periodico del corso di studio da parte del Congresso di Stato, determina la soppressione del corso di studio ed invalida i titoli di studio eventualmente rilasciati dall'Istituto di Istruzione Superiore privato, a partire dalla data del provvedimento.
2. I corsi di studio devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del provvedimento di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.

Art. 15

(Mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. L'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca è soggetto a rinnovo annuale.
 2. La domanda di mantenimento deve essere depositata presso l'UAE ed è assoggettata ad una tassa pari ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) che deve essere versata in modo virtuale mediante il pagamento in denaro all'ufficio preposto alla riscossione, l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria. Tale tassa non è frazionabile per periodi inferiori all'anno medesimo. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa la domanda di rinnovo, è assolta con il pagamento del suddetto importo.
- 2 bis. La domanda di mantenimento va inoltrata all'UAE, senza ritardo, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
- 2 ter. Ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca, la Segreteria di Stato con delega all'Università si avvale dell'Advisory Group per la verifica della persistenza dei requisiti di cui all'articolo 9.
3. Il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi in capo all'Istituto di Istruzione Superiore privato senza che siano intervenute revoche da parte del Congresso di Stato.

Art. 16

(Sospensioni e revoche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. La sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca avviene ogniqualvolta l'Istituto di Istruzione Superiore privato:
 - a) non rispetta le prescrizioni contenute nel presente decreto delegato;
 - b) compie un grave inadempimento rispetto ad una prescrizione contenuta nella Legge n.69/2023;
 - c) perde i requisiti di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato;
 - d) non ha corsi di studio accreditati.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, su proposta della Segreteria di Stato con delega all'Università, viene deciso dal Congresso di Stato e notificato all'Istituto di Istruzione Superiore privato interessato entro e non oltre dieci giorni dall'adozione, pena la decadenza.
3. Trascorsi trenta giorni correnti dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca senza che l'Istituto di Istruzione Superiore privato abbia effettuato gli adempimenti previsti nel provvedimento stesso, il Congresso di Stato revoca l'autorizzazione stessa.
4. Il Congresso di Stato con provvedimento motivato può, anche preventivamente, disporre l'adozione di adempimenti idonei volti ad evitare la sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca assegnando un congruo termine all'Istituto di Istruzione Superiore privato per conformarsi.

Art. 17

(Impugnazione)

1. I provvedimenti di cui al presente decreto delegato sono impugnabili dinanzi al Tribunale ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.18

(Abrogazioni e norme finali)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 24 luglio 2023 n.111. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 gennaio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti